



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



CIRCOLARE INFORMATIVA: LUGLIO 2025

REVERSE CHARGE PRESTAZIONI DI SERVIZI A IMPRESE DI TRASPORTO MERCI / SERVIZI DI LOGISTICA - Art. 9 - NON ANCORA IN VIGORE

In base all'art. 17, comma 6, lett. a-quinquies), DPR n. 633/72, come modificato dall'art. 1, comma 57, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025), sono soggette a reverse charge le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati / rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, **rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.**

Ora, a seguito della soppressione del riferimento alle caratteristiche dei contratti e, in particolare, dell'inciso "caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma", il reverse charge è applicabile alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati / rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.

In pratica le ditte che prestano manodopera agli autotrasportatori logistica etc , le fatture vanno in reverse

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



SCONTRINI ELETTRONICI ERRATI E PROCEDURE DI RETTIFICA

Qualora un commerciante **abbia commesso un errore nella compilazione di uno scontrino elettronico**, del quale si è avveduto solo dopo la conferma della memorizzazione elettronica, una volta che il documento commerciale è stato emesso e la memorizzazione elettronica confermata, **non è più possibile modificarlo direttamente**: in tal caso, per procedere alla correzione è necessario ricorrere all'emissione di un documento commerciale di annullo o di reso, il quale:

- * dovrà riportare espressamente il riferimento al documento commerciale originario oggetto di storno,
- * andrà compilato con importi espressi in valore positivo: il sistema, infatti, riconoscerà automaticamente la natura di storno del documento e ne terrà conto nel calcolo complessivo dei corrispettivi.

Successivamente, sarà possibile emettere un nuovo documento commerciale corretto, relativo alla stessa operazione, per sostituire quello errato.

“RICAVI IN NERO”

Ordinanza Corte Cassazione 24.6.2025, n. 16904

Scatta l'accertamento di ricavi “in nero” a carico di una società nel caso in cui i soci effettuino finanziamenti “alti pur dichiarando pochissimo”.

Tali erogazioni “sono ... opponibili all'amministrazione finanziaria quando c'è una contabilità regolare e delibere specifiche”.



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Portale ENEA 2025 - Avvisi ENEA 30.6.2025 e 4.7.2025

Dal 30.6.2025 è stato attivato il portale tramite il quale è possibile compilare e inviare all'ENEA la Comunicazione degli interventi terminati nel 2025 relativi:

- * al risparmio energetico (c.d. "Ecobonus");
- * al recupero del patrimonio edilizio che comportano un risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia (c.d. "Bonus casa");
- * al c.d. "bonus arredo", relativo all'acquisto di elettrodomestici.

Per gli interventi con fine lavori compresa tra l'1.1 e il 30.6.2025 nonché per i lavori conclusi nel 2024 ma con parte delle spese sostenute nel 2025, il termine di 90 giorni decorre dal 30.6.2025 e pertanto lo stesso scade il 28.9.2025.

Inoltre il 4.7.2025 è stato aggiornato, con le novità introdotte dalla Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025), il portale per la Comunicazione degli interventi relativi al SuperEcobonus.

In tal caso il predetto termine di 90 giorni decorre dal 4.7.2025 e pertanto lo stesso scade il 2.10.2025.

DETRAZIONI EDILIZIE E COMODATO REGISTRATO DOPO L'INIZIO DEI LAVORI

Sentenza CGT I grado Reggio Emilia 6.6.2025, n. 123/2/25

Le detrazioni edilizie spettano anche per gli interventi effettuati su un immobile detenuto in comodato in forza di un contratto registrato dopo l'inizio dei lavori qualora sia dimostrato che il contribuente abitava nello stesso anche prima della registrazione.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**